



D.D.S. 973 del 10/05/2022

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. 14/05/1985, n. 246 (norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di pubblica istruzione);
- VISTA la legge regionale del 16 dicembre 2008 n. 19 *Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*;
- VISTO il D. P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 - Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7 *Provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile di Catania*;
- VISTA la L.r. 6 maggio 1976 n. 53 *Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19 aprile 1974, n. 7, recante provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile*;
- VISTA la L.R. 26/07/1982, n. 68 *Nuove norme per il funzionamento degli istituti professionali per ciechi «T. Ardizzone Gioeni» di Catania e «Florio e Salamone» di Palermo*;
- VISTA la L.r. 05/09/1990, n. 34 *Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica* ed in particolare l'art. 8 (Incarichi e supplenze).
- VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 *Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione*;
- VISTI i seguenti decreti con i quali è stata riconosciuta la parità a decorrere dall'anno scolastico 2001/2002 ai sensi della legge 10/03/2000 n. 62 :
D.A. 28 del 05/02/2002 - Liceo Artistico Regionale di Bagheria;
D.A. 29 del 05/02/2002 - Liceo Artistico Regionale di Enna;
D.A. 30 del 05/02/2002 - Liceo Artistico Regionale di Grammichele;
D.A. 33 del 05/02/2002 e DDG 3757 del 04/09/2013 - Liceo Artistico Regionale di Mazara del Vallo;
D.A. 32 del 05/02/2002 - Liceo Artistico Regionale di S. Stefano di Camastra;
D.A. 33 del 05/02/2002 - Istituto Tecnico Regionale di Catania
- VISTO il D.D.S. 1696 del 25/08/2021 con il quale è stata aggiornata la graduatoria per il biennio scolastico 2020/2022 per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole secondarie regionali;
- RITENUTO, di dovere dare le istruzioni per la formazione delle graduatorie regionali di incarichi di presidenza nelle scuole regionali paritarie per il biennio relativo agli anni scolastici 2022-23 e 2023-24;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro – comparto scuola;



D.D.S. 973 del 10/05/2022

D E C R E T A

art. 1 - oggetto

Il presente decreto disciplina l'aggiornamento della graduatoria per incarico di presidenza nelle seguenti scuole secondarie regionali per il biennio relativo agli anni scolastici 2022-23 e 2023-24 :

- Liceo artistico regionale "Renato Guttuso" - Bagheria
- Liceo artistico regionale "L. e M. Cascio" - Enna
- Liceo artistico regionale "Raffaele Libertini" - Grammichele
- Liceo artistico regionale "don Gaspare Morello" - Mazara del Vallo
- Liceo artistico regionale "C. M. Esposito" - Santo Stefano di Camastra
- Istituto regionale di istruzione secondaria superiore "Francesca Morvillo" - Catania

art. 2 - requisiti

Possono aspirare all'incarico di presidenza nelle scuole secondarie regionali i docenti che siano nel ruolo del personale docente delle scuole secondarie regionali da almeno 7 anni dalla decorrenza economica e sulla scorta dei titoli posseduti entro il 31 agosto 2021.

art. 3 - istanza

Coloro che aspirano ad un incarico di presidenza nelle scuole secondarie regionali devono presentare, a pena esclusione, istanza in carta semplice, compilando il modello di istanza pubblicato unitamente al presente decreto, **entro 15 giorni** dalla data di pubblicazione del presente decreto esclusivamente a mezzo PEC indirizzata a :

- dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it

Alla domanda vanno allegati:

- per i docenti di prima inclusione, i documenti attestanti il possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli di valutazione di cui alla tabella di valutazione allegata (all. b) al presente decreto conseguiti entro il 31/08/2021;
- per i docenti già inclusi nella graduatoria del biennio precedente, i documenti e i servizi conseguiti nel periodo 01/09/2019 – 31/08/2021 nonché eventuali altri titoli conseguiti precedentemente di cui non si è mai chiesta la valutazione.

Coloro che intendono far valere il diritto di precedenza previsto al successivo l'art. 5 devono allegare, contestualmente alla domanda, la relativa certificazione comprovante il diritto ed, in particolare, la certificazione previste dall'art. 4 della legge n. 104/92, rilasciata dalla commissione della competente Azienda Sanitaria Provinciale.

Per i soggetti di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 33 della stessa legge n. 104/92 dovrà essere indicata anche la situazione di gravità.

Gli aspiranti compresi nelle categorie di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 33 della citata legge n. 104/92 dovranno, inoltre documentare:

- il rapporto di parentela o di affinità entro il 3° grado, di adozione, di affidamento o la qualità di coniuge con il soggetto portatore di handicap, con dichiarazione personale



D.D.S. 973 del 10/05/2022

redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di affidamento o di adozione.

- l'effettiva convivenza anagrafica con il soggetto portatore di handicap, intendendosi come tale la convivenza nella stessa abitazione e non solo nello stesso comune, che dovrà essere posseduto al momento della presentazione della domanda e dovrà essere documentato con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero mediante certificato stato di famiglia.
- l'attività di assistenza con carattere continuativo a favore del soggetto portatore di handicap con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 .

L'aspirante, qualora non si tratti di coniuge o genitore, dovrà inoltre attestare, mediante dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che non vi siano altri conviventi, parenti o affini di grado più stretto ovvero dello stesso grado, idonei a prestare assistenza continuativa alla persona portatore di handicap o di essere, l'unico membro della famiglia in grado di potere provvedere a tale assistenza. Tale unicità di assistenza comporta che nessun altro membro del nucleo familiare si avvalga della precedenza relativa all'art. 33 per il medesimo soggetto portatore di handicap.

Qualora le suddette commissioni non si siano pronunciate entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 27/08/1993 n. 324 convertito con modificazione in legge 27/10/1993 n. 423, potranno documentare in via provvisoria la situazione di handicap con certificazione rilasciata da un medico specialista della patologia denunciata, in servizio presso l'A.S.P. da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei 90 giorni dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica.

Tutte le predette certificazioni/dichiarazioni devono essere prodotte contestualmente alla domanda.

Qualora vengono oggettivamente meno le condizioni che hanno determinato il diritto alla precedenza dei soggetti di cui all'art. 33 della legge n. 104/92, i medesimi hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente la cessazione delle condizioni relative all'handicap entro la data di inizio delle operazioni di conferimento degli incarichi di presidenza.

Nel caso di dichiarazioni mendaci e/o falsificazione di documenti da parte degli interessati, l'Amministrazione provvede, oltre le sanzioni previste dalla legge, a revocare l'incarico di presidenza.

art. 4 - compilazione graduatoria

Sulla base delle istanze sarà compilata un'unica graduatoria provvisoria, formata dai docenti già inclusi nella graduatoria del biennio precedente, aggiornata se prodotta istanza, e dai docenti di prima inclusione.

La graduatoria provvisoria è approvata dal Dirigente del Servizio scuole non statali del Dipartimento dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio e pubblicata nel sito internet www.regione.sicilia.it nella pagina del Dipartimento dell'istruzione dell'università e



D.D.S. 973 del 10/05/2022

del diritto allo studio.

Entro giorni 5 decorrenti dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria gli aspiranti possono produrre ricorso in opposizione al Dirigente del Servizio scuole non statali del Dipartimento dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio.

Esaminati i ricorsi sarà approvata la graduatoria definitiva approvata dal Dirigente del Servizio scuole non statali del Dipartimento dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio e pubblicata nel sito internet www.regione.sicilia.it nella pagina del Dipartimento dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio.

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Regione nei termini di legge.

art. 5 - conferimento incarichi

Gli incarichi di presidenza di durata annuale sono conferiti dal Dirigente del Servizio scuole non statali del Dipartimento dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio, in base all'ordine di graduatoria e per i posti vacanti e disponibili con l'inizio dell'anno scolastico.

La precedenza nel conferimento delle nomine è disposta nell'ordine che segue:

- 1) portatori di handicap di cui all'art. 21 legge 104/92.
- 2) appartenente a una delle categorie di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 33 legge 104/92, nonché coniuge che assiste l'altro coniuge portatore di handicap.

Nei casi di parità di punteggio complessivo è preferito ai fini del conferimento dell'incarico:

- il candidato con maggior carico familiare
- in ulteriore caso di parità, il candidato con minore età anagrafica.

La sede assegnata deve essere accettata entro le 48 ore della comunicazione della nomina, a pena di decadenza. Non è ammessa accettazione con riserva.

Il Dirigente del servizio dichiara decaduto chi non assume servizio, senza giustificato motivo, alla data di inizio dell'anno scolastico, ovvero, per le nomine conferite successivamente alla data di inizio dell'anno scolastico, entro tre giorni.

art. 6 - esaurimento graduatorie

In caso di esaurimento della graduatoria il Dirigente del Servizio Scuole non statali nomina tra i docenti in servizio nell'ordine:

- un docente di ruolo in servizio nella stessa scuola con maggiore anzianità di servizio.
- un docente di ruolo in servizio in altre scuole, con maggiore anzianità di servizio.

art. 7 - incarichi temporanei

La presidenza che si renda vacante o disponibile nel corso dell'anno scolastico fino al termine dell'anno stesso (ad esempio aspettativa per motivi di salute del Dirigente scolastico o Preside incaricato titolare fino al termine dell'anno scolastico) è conferita dal Dirigente del Servizio scuole non statali per incarico a docenti scelti nel seguente ordine:

- 1) docente in servizio nel medesimo istituto, iscritto nella graduatoria regionale di cui all'art. 4 e secondo l'ordine di inclusione nella stessa.
- 2) uno dei collaboratore del Dirigente scolastico o Preside incaricato, tenendo conto della anzianità di servizio;
- 3) un docente di ruolo dell'istituto con maggiore anzianità di servizio.



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio

D.D.S. 973 del 10/05/2022

Nell'ipotesi di assenza o impedimento del Dirigente scolastico o Preside incaricato titolare, per un periodo superiore a mesi due, la funzione sarà attribuita per reggenza dal Dirigente del Servizio scuole non statali, ad altro Dirigente scolastico o Preside incaricato in servizio nella scuola regionale più vicina in distanza chilometrica alla sede scoperta.

In caso di comprovata impossibilità del conferimento dell'incarico di reggenza ad un Dirigente scolastico o Preside incaricato, le relative funzioni sono svolte previa formale attribuzione a cura del Dirigente del Servizio scuole non statali da un collaboratore del Dirigente scolastico o Preside incaricato, tenendo conto della maggiore anzianità di servizio.

In caso di assenza o di impedimento temporanei per periodi inferiori a mesi due dei titolari non si fa luogo a conferimento di incarico di presidenza e la funzione direttiva è esercitata da un collaboratore con maggiore anzianità di servizio.

In ogni caso non potrà essere conferito incarico di presidenza ad aspiranti

- trasferiti per incompatibilità;
- che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati riabilitati;
- che siano stati sospesi cautelarmene dal servizio con provvedimento ancora pendente;
- ovvero colpiti da provvedimento di custodia cautelare ancora pendente.

art. 8 - pubblicazione del decreto

Il presente decreto sarà pubblicato :

- nel sito internet www.regione.sicilia.it nella pagina del Dipartimento dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio.
- nel sito internet delle scuole secondarie regionali

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al TAR nel termine di 60 giorni, a decorrere dalla data di ricezione della presente;
- ovvero ricorso amministrativo nel termine di 90 giorni, a decorrere dalla data di ricezione della presente.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Fabio Ballo)



D.D.S. 973 del 10/05/2022

TABELLA DI VALUTAZIONE
DEI TITOLI DI STUDIO - CULTURALI - SERVIZIO

A - TITOLI DI STUDIO E DI CULTURA

- 1) Laurea o Diploma di Accademia di Belle Arti, con cui si è conseguita la immissione in ruolo nelle scuole regionali paritarie.

con voti 110/110 con lode	punti 5
con voti 110/110	punti 4
con voti da 99 a 109 su 110	punti 3
con voti da 90 a 98 su 110	punti 2

- 2) Per un titolo di studio ulteriore rispetto quello necessario per l'immissione in ruolo (laurea, diploma di Accademia di Belle Arti, di conservatorio, di vigilanza scolastica o diploma conseguito presso l'ISEF) .

L'accademia di belle arti per essere valutata deve essere congiunta al diploma di maturità di arte applicata, maturità artistica o di maestro d'arte. Detti diplomi non danno diritto a punteggio.

Nel caso in cui, la immissione in ruolo nelle materie di arte applicata sia avvenuta mediante l'accertamento dei titoli professionali, al fine dell'attribuzione del punteggio per ogni altra laurea e/o accademia di belle arti, tale situazione deve essere espressamente documentata.

	punti 3
--	---------

- 3) Per il diploma di specializzazione in attività di sostegno, conseguiti ai sensi del D.P.R. del 31 ottobre 1975, n. 970 e successive modifiche ed integrazioni.

	punti 3
--	---------

- 4) Per ogni corso di perfezionamento post-universitario di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti, ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge 341/90 (artt. 4, 6, 8) e successive modifiche ed integrazioni, attivati dalle università statali o Università non Statali legalmente riconosciute, direttamente o attraverso i propri consorzi anche di diritto privato, nonché dalle istituzioni appartenenti al sistema AFAM a seguito di autorizzate del Ministero al rilascio di titoli aventi valore legale.

si valuta 1 titolo per anno scolastico	punti 1
--	---------

- 5) Per ogni inclusione nelle graduatorie regionali di all'art. 16 L.r. 53/1976 per le classi di concorso di materie artistiche, ivi compresa arte applicata di storia dell'arte e di storia di arti applicate negli istituti di istruzione artistica. Si calcola il servizio per una sola classe di concorso.

	punti 3
--	---------



D.D.S. 973 del 10/05/2022

- 6) Inclusione in graduatorie di merito di concorsi, per titoli ed esami, a posti di **preside o dirigenti scolastici** di scuole statali

istituti di istruzione secondaria di II grado	punti 10
istituti di istruzione secondaria di I grado	punti 5

- 7) Inclusione in graduatorie di merito in pubblici **concorsi a cattedre**, per titoli ed esami, in scuole o istituti di istruzione secondaria

istituti di istruzione secondaria di II grado o artistica	punti 2
istituti di istruzione secondaria di I grado	punti 1

- 8) Inclusione in graduatorie di merito in **concorsi riservati a professori** di scuole o Istituti di istruzione secondaria

istituti di istruzione secondaria di II grado o artistica	punti 2
istituti di istruzione secondaria di I grado	punti 1

- 9) Inclusione in graduatorie di merito di concorsi per titoli ed esami a posti di *ispettore tecnico*

	punti 10
--	----------

- 10) Idoneità in concorso universitario o libera docenza

	punti 5
--	---------

- 11) Incarichi di insegnamento presso Università statali o Università non Statali legalmente riconosciute, nonché istituzioni appartenenti al sistema AFAM a seguito di autorizzate del Ministero al rilascio di titoli aventi valore legale.

Si valutano solo gli incarichi con contratto a titolo oneroso ed autorizzati ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 30/03/2001 n. 165.

per ogni anno	punti 1
---------------	---------

B - TITOLI DI SERVIZIO

- 12) Per ogni anno di servizio in qualità di docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato fino ad un massimo di punti 45 punti.

Si valutano i servizi effettivamente prestati nello stesso anno scolastico per almeno 180 giorni anche non continuativi.

Non si valutano i servizi prestati prima della effettiva assunzione in ruolo, anche se riconosciuti ai fini della carriera di docente nonché i periodi retrodatazione della nomina (per effettiva assunzione in ruolo deve intendersi la effettiva decorrenza economica della nomina in prova in ruolo).



D.D.S. 973 del 10/05/2022

Si valuta il servizio prestato ai fini del superamento del periodo di prova.

Il punteggio non è cumulabile con quello previsto ai numeri 13 e 14 se riferiti nello stesso anno scolastico.

per ogni anno di servizio per un massimo di 45 punti (anni 15)	punti 3
--	---------

13) Per ogni anno di incarico di presidenza punti 20

Il punteggio non è cumulabile con quello previsto ai numeri 12, 15 e 16 se riferiti nello stesso anno scolastico.

per ogni anno di servizio	punti 20
punteggio aggiuntivo per ogni anno di incarico di presidenza svolto, per un periodo non inferiore a 180 giorni, con il possesso del requisito per la partecipazione ai concorsi a posti di Preside.	punti 3
per i periodi inferiori a 180 giorni	punti 2
1) per ogni 30 giorni di servizio	
2) e per la frazione residua superiore a 15 giorni	
punteggio aggiuntivo per l' docente che chiede la conferma nell'incarico di Presidenza (per avere titolo alla attribuzione di punto 10 deve indicare al 1° posto delle preferenze espresse nella domanda di incarico, l'istituto in cui è preside incaricato nell'anno scolastico in corso)	punti 10

14) Per ogni anno di incarico di

- vice-preside
 - o collaboratore del Preside con funzioni vicarie
 - o di attività di collaborazione con il Preside
- di cui all'art. 31 del C.C.N.L. del 27/07/2003.

Il punteggio non è cumulabile con quello previsto ai numeri 12 se riferiti nello stesso anno scolastico.

per ogni anno di servizio di incarico di vice-preside o collaboratore del preside con funzioni vicarie o di attività di collaborazione con il Dirigente scolastico svolto successivamente alla entrata in vigore dell'art. 31 del C.C.N.L. del 27/07/2003	punti 5
per ogni anno di servizio di incarico di vice-preside o collaboratore del preside con funzioni vicarie o di attività di collaborazione con il Dirigente scolastico svolto precedentemente alla entrata in vigore dell'art. 31 del C.C.N.L. del 27/07/2003	punti 3
e' attribuito un punteggio aggiuntivo di punti 6 al Collaboratore del Preside con funzioni vicarie che abbia sostituito per almeno mesi 6 anche non continuativi il Preside assente per malattia	punti 6
e' attribuito un punteggio aggiuntivo di punti 0,80 per ogni mese al collaboratore del preside con funzioni vicarie che abbia sostituito il preside per un periodo inferiore a 6 mesi	Punti 0,80



D.D.S. 973 del 10/05/2022

La sostituzione del preside titolare in congedo ordinario non da titolo al punteggio aggiuntivo. I periodi di sostituzione dovranno trovare riscontro agli atti dell'Assessorato.

- 15) Per ogni anno di membro anche elettivo delle Giunta esecutiva del Consiglio di istituto

Il punteggio non è cumulabile con quello previsto ai numeri 16 se riferiti nello stesso anno scolastico

per ogni anno punti 2

- 16) Per ogni anno di incarico di membro anche elettivo

- dei Consigli di istituto delle scuole secondarie regionali
- del Comitato regionale di cui all'art. 16 della L.R. 05/09/1990 n. 34

Il punteggio non è cumulabile con quello previsto ai numeri 15 se riferiti nello stesso anno scolastico

per ogni anno punti 1

C - DETRAZIONI

- 17) Per ogni sanzione disciplinare riportata nell'ultimo quinquennio, per la quale non sia intervenuta riabilitazione

si detraggono punti - 6
